

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 456 DEL 14/02/2013

OGGETTO: *Deliberazione G. R. n. 47/28 del 30.12.2010 – approvazione schema – tipo di convenzione con le Associazioni di donatori / volontari di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta – adempimenti conseguenti.*

L'anno duemilatredici il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

VISTA la Deliberazione G.R. n. 47/28 del 30.12.2010 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge n. 219/2005 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"), dello schema - tipo di convenzione tra le Associazioni / Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione per la partecipazione alle attività trasfusionali (**Allegato "A"**) e la revisione delle tariffe di rimborso alle medesime Associazioni / Federazioni per le attività associative e di raccolta (**Allegato "B"**);

DATO ATTO che la deliberazione richiamata: 1) ridetermina in favore delle Associazioni di donatori di sangue un incremento delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta pari al 18 % (vedi Allegato "B"), rispetto ai parametri indicati nella Deliberazione G.R. n. 13/2 del 16.03.2004: la decorrenza delle tariffe di rimborso di cui al citato allegato è stabilita a far data dal 01.01.2011;

RICHIAMATA la convenzione stipulata dall'Azienda per la regolamentazione dei rapporti inerenti la raccolta di sangue con l'Associazione di donatori di sangue presente nel territorio aziendale, e, quindi, la convenzione con l'Avis Provinciale Olbia – Tempio: stipulata in data 20.12.2004, come da Deliberazione DG n. 1340 del 14.12.2004;

CONSIDERATO che si rende necessario improntare la regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda e la suddetta Associazione di Volontariato recependo lo schema di convenzione di cui alla D.G.R. sopra richiamata, sostituendo pertanto la convenzione esistente e contestualmente provvedendo a riconoscere alla medesima l'adeguamento delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta a far data dal 01.01.2011;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

- di autorizzare la stipula della convenzione con l'Associazione di donatori di sangue operante nel territorio in conformità al nuovo schema di convenzione allegato sotto la lettera "A" alla Deliberazione G.R. n. 47/28 del 30.12.2010 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e dell'attuazione di quanto richiesto dalla D.G.R. e meglio esplicitato in premessa, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, le Direzioni Mediche dei PP. OO. aziendali, il Dipartimento Ospedaliero Aziendale dei Servizi Diagnostici ed il Centro Trasfusionale, nonché il Servizio Contabilità e Bilancio.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giorgio Tidore)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Area AAGGAALLC



G. Pinter

F. Rossino

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 19/02/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/02/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 2 DI OLBIA

Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005 e art. 2 dell'Accordo Conferenza Stato - Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia alla via Bazzoni Sircana n. 2 / 2-A (cod. fisc. 01687160901), di seguito indicata ASL

e

l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue _____, n° di iscrizione Albo Regionale del Volontariato _____, nella persona del suo Presidente _____, nato il _____ a _____, C.F. _____, di seguito indicata **Associazione**, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/28 del 30.12.2010 che attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008,

PREMESSO

- che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi



componenti e valorizza il ruolo dell'Associazione/Federazione, disponendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

- che tra gli obiettivi del Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 è prevista la valorizzazione del ruolo del Volontariato nelle attività di programmazione e raccolta del sangue e nelle attività istituzionali;

- che l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei donatori di sangue e le Strutture trasfusionali della Regione, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 219/2005, e dell'art. 2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D. Lgs n. 261/2007.

La presente Convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti, garantisce e attua:

a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;

b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;

- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) la promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in Convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.
- k) la definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della Convenzione;

ART. 2

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Le finalità di cui all'art. 1 sono attuate dall'Associazione attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;

- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

ART. 3

Informazione e aggiornamento donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

- a) per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;
- b) per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio;
- c) per programmi di educazione alla salute.

La Struttura Trasfusionale competente collabora con l'Associazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

ART. 4

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/2005 riconosce all'Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Struttura Trasfusionale competente, in collaborazione con l'Associazione, favorisce:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;

2. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione;
7. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART. 5

Gestione dei donatori

La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo Servizi Trasfusionali (SISTRA) con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC). In particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell'archivio. L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili.

ART. 6

Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di Raccolta convenzionata (U.R.) è attuata dall'Associazione, in accordo con le Strutture Trasfusionali in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC.

L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con la Struttura Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive degli Organismi regionali e del Servizio Trasfusionale competente per territorio.

ART. 7

Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestita direttamente dall'Associazione (Raccolta Associativa)

La presente Convenzione regola l'attività di raccolta gestita dall'Associazione (Raccolta Associativa) se autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n° 219/2005.

L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di U. R. individuate dalla programmazione locale sulla base delle direttive regionali in materia.

Al medico responsabile delle U. R., l'Azienda territorialmente competente dovrà fornire il ricettario SSN.

L'Associazione provvede alla gestione delle U.R. con risorse proprie o messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti locali e/o da terzi.

La gestione può inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di emocomponenti.

L'Associazione si impegna a trasferire tutto il sangue ed il plasma raccolto alle Strutture Trasfusionali a cui l'Unità di Raccolta è collegata.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda stipula, d'intesa con l'Associazione, una idonea polizza assicurativa a copertura regionale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla Convenzione come parte integrante della stessa.

I costi relativi alla polizza assicurativa trovano copertura nei fondi regionali assegnati alle Aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività trasfusionali.

ART. 9

Ristoro del donatore

Dopo ogni donazione l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro ai donatori che si presentano per la donazione e le indagini di laboratorio per l'accertamento della idoneità.

Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'Azienda, a questo provvede l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° 47/28 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10

Rapporti economici

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° 47/28 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda provvede ad erogare i rimborsi con frequenza mensile, previa richiesta da parte dell'Associazione, corredata dall'attestazione del Responsabile della Struttura Trasfusionale competente.

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'Azienda s'impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

ART. 11

Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dal _____ ed è rinnovabile, salvo disdetta di una delle Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, a mezzo di raccomandata A/R e salvo nuove disposizioni in materia.

Le Parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare la Convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività dell'Associazione saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipulazione fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 13

Agevolazioni fiscali

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

ART. 14

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione è competente il Foro di Tempio Pausania.

ASL n. 2 di Olbia

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Presidente dell' A.V.

TARIFFE DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Attività	Costo
I. Rimborsi per le attività associative	
a) Donazione di sangue intero	€ 19,98
b) Donazione di plasma in aferesi	€ 23,98
c) Donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donaz	€ 27,98
II. Rimborsi per le attività di raccolta	
a) Raccolta sangue	€ 54,11
1) personale	€ 30,66
2) ristoro	€ 3,47
3) sacche + provette+ etichette	€ 13,03
4) trasporto	€ 6,95
III. Rimborsi per le attività associative più raccolta	
a) Sangue intero:	
· con materiale fornito dal Servizio trasfusionale	€ 61,06
· con materiale fornito dall'Associazione convenzionata	€ 74,09